



P. DIRIGENTE

SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**Progetto di legge**
"Norme in materia di mobilità sostenibile "Art. 1
(Finalità)

1. La Repubblica di San Marino riconosce come prioritaria la necessità di adottare una serie di misure normative e organizzative per promuovere in concetto della mobilità sostenibile, secondo le linee guida indicate nella "Paris Declaration on Electro-Mobility and Climate Change & Call to Action - Lima - Paris Action Agenda".
2. Scopo della presente norma è l'incentivare l'utilizzo di veicoli con un basso impatto ambientale e la progressiva installazione di infrastrutture ad essi dedicati.

Art. 2
(Parco macchine pubblico)

1. Al fine di consentire l'adeguamento progressivo del parco macchine pubblico a principi di sostenibilità persone da parte del settore pubblico allargato è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

- il 40 % delle autovetture destinate a servizi di fattorinaggio, consegna di posta, visita e sorveglianza in cantieri e similari, complessivamente acquistati o noleggiati annualmente per singolo soggetto interessato dalla presente norma deve avere propulsione ibrida o elettrica;
- l'acquisto o noleggio di nuove autovetture destinate a servizi istituzionali o di rappresentanza è subordinato ad valutazione comparativa che giustifichi la scelta di veicoli a propulsione termica.

2. Le superiori disposizioni sono estese alle società a partecipazione maggioritaria della Eccellentissima Camera.

Art. 3
(Incentivazione veicoli basso impatto ambientale)

1. L'imposta sulle importazioni di veicoli nuovi appartenenti alle categorie internazionali L ed M è ridotta del 50 % per i veicoli dotati di propulsione esclusivamente elettrica o alimentati ad idrogeno e del 20% per i veicoli a propulsione ibrida.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

2. L'incentivo di cui al comma precedente è concesso *-una tantum-* per l'acquisto di un solo veicolo per ogni proprietario o conduttore. Sono esclusi dai benefici gli operatori economici e le persone giuridiche.
3. L'imposta sulle importazioni per l'acquisto di stazioni di ricarica presso abitazioni di civile abitazione e limitatamente ad una per ogni fabbricato è ridotta del 30%.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste da altre norme vigenti in materia.
5. I benefici fiscali di cui al presente articolo possono essere richiesti per beni importati entro il 31 dicembre 2018.

Art. 4

(Infrastrutture mobilità sostenibile)

1. Per agevolare l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale, nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di infrastrutture ad uso pubblico e dedicate alla sosta di veicoli, il 10% dei posti macchina deve essere riservato a veicoli a basso impatto ambientale con propulsione elettrica o ibrida. Le aree di sosta riservate dovranno essere contrassegnate in modo specifico ed essere dotate almeno per metà di stazioni di ricarica elettrica opportunamente segnalate.
2. L'Autorità per l'energia prevede apposite tariffe per l'utilizzo delle stazioni di ricarica pubbliche.
3. In ogni caso di nuova costruzione, ristrutturazione o modifica di infrastrutture dedicate al rifornimento di veicoli è obbligatoria la realizzazione di almeno una stazione di ricarica elettrica.

Art.5

(Modifiche alla presente Legge)

Con Decreto Delegato possono essere modificati gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art.6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244